

**LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 12-12-1994
REGIONE LOMBARDIA**

**Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati
di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree
urbane**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 50

del 16 dicembre 1994

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 DEL 16 dicembre 1994

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Principi generali e finalità)

1. La Regione Lombardia, allo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalità del piano energetico nazionale e della legge 10 gennaio 1991, n. 10, ed in coerenza con il piano regionale di sviluppo, interviene per:

a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell' inquinamento acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli elettrici dotati di accumulatori;

b) il risparmio energetico da conseguirsi tramite la riduzione della dipendenza del petrolio, l' utilizzo di energia elettrica prodotta in modo combinato (cogenerazione), nonchè l' utilizzazione di fonti di energia rinnovabili.

ARTICOLO 2

(Iniziative)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all' art° 1, la regione:

a) incentiva l' acquisto di veicoli elettrici dotati di accumulatori;

b) incentiva la realizzazione di infrastrutture di ricarica delle batterie nelle aree urbane;

c) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l' introduzione di veicoli elettrici.

ARTICOLO 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per veicolo a trazione elettrica o veicolo elettrico, si intende ogni mezzo di trasporto in cui la trazione deriva da un motore elettrico installato sullo stesso veicolo ed alimentato da accumulatori;

b) per infrastrutture per veicoli elettrici, si intendono gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo.

ARTICOLO 4

(Esenzione da limitazioni alla circolazione)

1. I provvedimenti di restrizione al traffico emanati dalle autorità regionali o locali motivati da ragioni di tutela dell' inquinamento atmosferico e comunque da ragioni di tutela dell' ambiente debbono escludere dall' ambito delle restrizioni i veicoli elettrici.

ARTICOLO 5

(Incentivazione all' acquisto di veicoli elettrici)

1. La regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici, contributi per l' acquisto o per la locazione finanziaria di veicoli elettrici e relativi accumulatori nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa.

2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo di un veicolo elettrico e un veicolo con motore a combustione interna.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina:

a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;

b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.

4. La concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale; la liquidazione degli stessi è disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari, di copia autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo elettrico acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.

ARTICOLO 6

(Relazione di progetti di diffusione)

1. La giunta regionale finanzia la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica presentati da comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi mediante bando di concorso.

2. Ai fini di quanto previsto al primo comma, la giunta regionale determina, con il bando di concorso annuale:

- a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;
- b) le quote massime di contribuzione regionale.

3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, la giunta regionale istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi della lr 22 aprile 1974, n. 21.

ARTICOLO 7

(Limitazione alla concessione dei contributi)

1. I contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con eventuali contributi statali concessi per le stesse iniziative.

2. Gli enti pubblici hanno la priorità nella concessione dei contributi.

ARTICOLO 8

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, nell'ambito della realizzazione di progetti riconducibili al precedente art. 6, può essere finanziata la realizzazione dei progetti di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 31193 del 24 dicembre 1992, avente per oggetto << Redazione di un progetto per la diffusione di veicoli elettrici ad autonomia limitata e relative infrastrutture (contributo CEE di 100.000 ECU somma ufficiale 1992/ C 36 progetto 1 - 24) >>

ARTICOLO 9

(Norma finanziaria)

1. E' autorizzata per l' esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi per L. 2.500.000.000 di cui:

a) L. 500.000.000 per contributi di parte corrente per l' acquisto o la locazione finanziaria di veicoli elettrici, ai sensi del precedente art. 5;

b) L. 2.000.000.000 per contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica, ai sensi del precedente art. 6.

2. Al finanziamento dell' onere di L. 2.500.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte per L. 500.000.000 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del << Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l' adempimento di funzioni derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali >> iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 2.000.000.000 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del << Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi >> iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1994.

3. Agli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 6, terzo comma, si provvede mediante gli stanziamenti annualmente previsti al capitolo 1.2.7.1.549 << Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale >>.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

- all' ambito 4, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 4.3.3.1.3767 << Contributi per l' acquisto e la locazione finanziaria di veicoli elettrici dotati di accumulatori >>, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

OMISSIS

- all' ambito 4, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 4.3.3.2.3768 << Contributi a comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società per azioni, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica >>, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di

L. 2.000.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 12 dicembre 1994

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 7 dicembre 1994, prot. n. 23002/ 3133).